



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, BONFRISCO, ALBERTI
CASELLATI, LONGO e SAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2011

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia
e la sua laguna

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ormai trascorsi più di venticinque anni dall'approvazione della legge 29 novembre 1984, n. 798, l'ultimo di una serie di interventi legislativi contrassegnati dalla straordinarietà e dalla occasionalità in favore della salvaguardia di Venezia. La caduta del Muro di Berlino e l'allargamento ai Paesi dell'Est dell'Unione europea, ha ridato a Venezia un ruolo geografico strategico come porta d'accesso fra Oriente ed Occidente.

Alla luce del processo di declino demografico, economico, sociale e ambientale a Venezia, Mestre, Marghera, Lido, Isole e gli altri centri della Terraferma, manifestatosi negli ultimi anni, si ritiene debba oggi essere compiuto un rinnovato sforzo programmatico, ispirato ad una nuova strategia di *policy*, anche in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, così come modificata (quanto agli ultimi articoli citati) con la riforma del Titolo V del 2001.

Si impone infatti la necessità di imprimere una svolta nell'approccio delle politiche per Venezia e la sua laguna: a tale obiettivo si ispira il presente disegno di legge speciale che tiene conto, tra l'altro, delle diverse proposte legislative che sono state presentate dalle parti politiche.

La realizzazione del Mose, nel fronteggiare la principale minaccia alla sicurezza fisica di Venezia, costituisce la cornice di un primo intervento strutturale di vasta portata (attesa anche la sua straordinaria rilevanza tecnologica) che può creare i presupposti di un rilancio della città e dell'area lagunare.

È necessario però, adesso, procedere ad un intervento organico a carattere strategico sull'insieme dei profili (fisico, ambientale, socio-economico, artistico-culturale) che caratterizzano la specialità di Venezia; un intervento che superi la logica emergenziale, oc-

casionale e straordinaria delle precedenti «leggi speciali», e ponga le basi, non solo per porre un freno al declino, ma anche per la rivitalizzazione dell'area e per la successiva stabilizzazione di un *trend* di sviluppo adeguato alla specifica vocazione che fa di Venezia un *unicum* - nel tempo e nello spazio - della storia dell'umanità.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di rappresentare un approccio di politica pubblica significativamente discontinuo rispetto al passato.

La specialità va innanzi tutto intesa non tanto con riferimento alla straordinarietà o all'occasionalità dell'intervento, quanto alla peculiarità del proprio oggetto: Venezia (e la laguna) come conglomerato urbano e storico-ambientale unico al mondo e dotato pertanto di una naturale e insopprimibile vocazione transnazionale e internazionale, intesa questa sia come naturale e storica predisposizione della città ad essere destinataria di flussi provenienti da tutto il mondo, sia come luogo privilegiato di incontro tra culture, esperienze e professionalità delle più diverse provenienze.

Quanto alla natura dell'intervento, poi, esso si propone di superare la *policy* degli interventi *una tantum* e di preconstituire le condizioni, non solo per la salvaguardia fisica e ambientale e il risanamento socio-economico, ma anche per la determinazione di condizioni di sviluppo autopropulsivo, sostenibile nel tempo, che emancipi la salvaguardia dall'esigenza dei suddetti periodici e ricorrenti interventi straordinari.

Le misure di promozione socio-economica, pertanto, sono finalizzate e strumentali (come ricorda il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge) a rendere sostenibile nel tempo la salvaguardia stessa.

Peraltro, anche al fine di consentire il finanziamento degli interventi previsti nella presente proposta, unitamente allo scopo di garantire la gestione controllata e programmata dei flussi turistici sostenibili per la città, è previsto che il comune di Venezia possa introdurre un contributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città - contributo che secondo criteri di gradualità può essere compreso tra i 2 e i 5 euro a turista (articolo 15).

Il presente disegno di legge, che è stato redatto tenendo in considerazione anche le numerose proposte di legge presentate in Parlamento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, supera la settorialità delle azioni contenute nei precedenti provvedimenti e contiene disposizioni che, invece, prevedono interventi più coordinati e finalizzati al raggiungimento dell'unico obiettivo rappresentato dalla salvaguardia della città.

In particolare, esso prevede, nell'arco del prossimo decennio, la realizzazione di un sistema di investimenti infrastrutturali e di interventi di riqualificazione urbana in grado di cambiare permanentemente l'attrattività economica, abitativa, sociale e ambientale dell'intero territorio, al fine di realizzare l'aumento della base economica e il contemporaneo incremento della popolazione residente.

L'intento è quello di realizzare nuovamente una città in grado di produrre ed esportare cultura, di ospitare grandi eventi, di essere sede di organizzazioni internazionali, di offrire dialogo interculturale e interreligioso, di ospitare offrendo servizi di qualità, di rappresentare un riferimento per il Veneto, il Nord-Est, il resto del Paese e il mondo.

Dato, inoltre, il recente cambiamento economico del contesto nazionale ed internazionale, risulta necessario che Venezia al più presto riprogrammi il suo modo di essere e ricostruisca le proprie basi produttive, attraverso la graduale ripresa della propria capacità produttiva e degli investimenti connessi ad una coraggiosa economia delle trasformazioni e delle innovazioni territoriali, struttu-

rali, organizzative, tecnologiche che consentano di arrivare all'appuntamento con la ripresa mondiale con un profilo competitivo rafforzato.

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolazione del disegno di legge, è utile indicare alcune misure particolarmente qualificanti in esso contenute.

La prima è l'istituzione di uno specifico Distretto idrografico della laguna di Venezia e della relativa autorità di bacino incaricata di pianificare e coordinare tutti gli interventi di tutela fisica e ambientale, che continueranno ad essere poi gestiti e realizzati dai diversi enti e organi preposti.

Un'altra significativa previsione attiene allo sviluppo dell'area dell'Arsenale e di Porto Marghera, entrambe, per ragioni diverse, destinate ad un profondo processo di conversione funzionale, rivitalizzazione e rilancio.

L'avvio di processi di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate nell'area di Porto Marghera, si inserirà, invece, nell'obiettivo di realizzare il progetto edilizio e di recupero urbano denominato «Progetto Marghera» (articolo 10).

Sul piano degli strumenti operativi e di *governance* si prevede, per l'Arsenale, la definizione delle modalità di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione delle relative aree, in un apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto ed il comune di Venezia, alla cui attuazione provvede il Ministero della difesa, d'intesa con il comune di Venezia (articolo 11).

Per l'area di Porto Marghera, si propone di affidare la trasformazione ad accordi di programma promossi dalla regione insieme agli altri enti territoriali e all'autorità portuale. (articolo 9).

Altri significativi interventi riguarderanno misure di incentivazione nella prospettiva di una ulteriore e sempre maggiore internazionalizzazione di Venezia, favorendo l'inseadimento di attività ad alto contenuto tecno-

logico e scientifico (articolo 13), di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale (articolo 12).

Inoltre, sono previsti specifici e mirati interventi volti alla riqualificazione e alla manutenzione urbana e residenziale della Città di Venezia, per soddisfare la domanda di nuovi insediamenti produttivi, commerciali e culturali (quali, ad esempio, il progetto Fondaci) e per sostenere il turismo.

Ciò garantirà, a breve termine, più sviluppo, più occupazione, più ricchezza nei settori coinvolti, un effetto di medio-lungo periodo sulla crescita dell'intera economia locale, nonché benefici permanenti sulle entrate dell'amministrazione locale.

È in questo contesto che si inserisce la presente legge speciale, ma anche in vista di ulteriori obiettivi programmatici quali, ad esempio, la riorganizzazione dell'edilizia pubblica residenziale, il divieto per le petroliere e le navi portacontainer oceaniche di accedere in laguna, il risanamento delle aree inquinate, la realizzazione del progetto MOSE, della sub-lagunare e dei nuovi collegamenti per una migliore mobilità e accessibilità della grande Venezia, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione.

Sul presupposto che la città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale, sia in ambito nazionale che internazionale, il presente disegno di legge, composto di 17 articoli, si prefigge, quali obiettivi specifici e permanenti, la salvaguardia fisica e ambientale, da perseguire e rendere sostenibili nel tempo mediante il recupero socio-economico delle comunità interessate (articolo 1, comma 2).

In particolare, all'articolo 2, si prevede che lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico e i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, in concorso tra loro, garantiscano, tra i vari obiettivi individuati, la salvaguardia e la riqualificazione

del sistema idrogeologico lagunare, in particolare, provvedendo al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree; alla difesa dei litorali, alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse; alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare; alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza; alla progettazione, d'intesa con l'autorità portuale, di un terminal *off-shore* (struttura portuale d'altura) finalizzato anche all'estromissione dalla laguna del traffico petrolifero e delle navi portacontainer oceaniche. Difatti, la costruzione del MOSE e la sua messa in funzione comporteranno una organizzazione del porto di Venezia con la regolazione delle entrate delle navi. Di qui la necessità della costruzione del terminal *off-shore*. L'attrattività e il risparmio in termini di navigazione (due giorni), rispetto ai porti del Nord Europa, del porto di Venezia per i flussi di navi che provengono da Oriente con destinazione delle proprie merci al mercato del centro Europa offrono occasione di crescita per il settore portuale con una necessità di infrastrutturazione e sviluppo logistico sia del porto che del suo entroterra ovvero Porto Marghera.

Inoltre, è previsto il controllo del fenomeno delle acque alte, anche eccezionali, così da evitare l'allagamento dei centri storici e dei centri abitati; il dragaggio dei canali portuali di grande navigazione; la regolamentazione, disciplina ed organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza del Magistrato alle acque circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree.

L'articolo 2, inoltre, dispone che la regione Veneto provveda alla programmazione e alla

realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, al completamento delle opere di difesa dei litorali e delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante in laguna di Venezia; alla riduzione e all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico; alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché ai dragaggi dei sedimenti inquinati; all'attuazione del Progetto integrato Fusina, nonché all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale. Tali interventi sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

In applicazione del principio del federalismo demaniale, viene previsto il trasferimento al comune di Venezia dei canali e dei rii, ubicati all'interno del territorio comunale, individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutti questi obiettivi costituiscono elemento fondamentale dell'economia veneziana e contribuiscono a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna (articolo 1, comma 3).

In armonia con la normativa comunitaria, viene istituito (articolo 3) il Distretto idrografico della laguna di Venezia, costituito dalla laguna di Venezia (bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del fiume Sile - Conca di Cavallino - alla foce del fiume Brenta - Conca di Bron-dolo), dal territorio dei comuni della gronda lagunare, dal territorio dei comuni del bacino scolante, dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo e dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo.

Al citato Distretto idrografico sovrintende l'istituenda autorità di bacino (articolo 4), composta dal segretario generale, dalla segreteria tecnico-operativa e dalla conferenza operativa di servizi (con compiti amministrativi e di gestione), mentre le funzioni della conferenza istituzionale permanente sono svolte dal Comitato istituzionale per Venezia.

L'autorità di bacino, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque, con la regione Veneto, con l'autorità portuale di Venezia e con i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, provvede anche a compiti di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili, anche in riferimento alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto e alla definizione del sistema di previsione delle maree (articolo 5).

L'articolo 6 del presente disegno di legge istituisce e regola il Comitato istituzionale per Venezia e la sua laguna, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; vi partecipano, inoltre, il Presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Venezia, i sindaci di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti e il sindaco di due dei comuni della gronda lagunare all'uopo designato. A tale Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge.

Tra le varie iniziative volte alla rivitalizzazione e lo sviluppo socioeconomico e produttivo dei comuni sopracitati nonché della provincia di Venezia per le proprie competenze (articolo 7), interessante è la realizzazione dei cosiddetti Fondaci quali luoghi di

interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali, nonché lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del Parco scientifico tecnologico di Venezia e Fondazione di San Servolo, oltre che alla manutenzione urbana e alla realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera.

Inoltre, avendo Venezia oramai raggiunto la ridotta soglia dei 60.000 abitanti, risulta urgente predisporre un piano di attrattività abitativa sia per i giovani che per le giovani coppie, introducendo incentivi ed interventi immobiliari con offerte di abitazioni, sia in locazione sia di proprietà, a basso costo per aumentare l'insediamento di nuovi abitanti nella città storica.

In linea con la riforma volta a realizzare il cosiddetto federalismo demaniale e in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, territorialità e semplificazione, l'articolo 7 (comma 6) prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia e che entrano a far parte del demanio disponibile del stesso comune; fanno eccezione quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, e alle norme di settore. Il comune, poi, sarà tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili;

fermo restando quanto previsto in ordine ai beni esclusi dal trasferimento appartenenti al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, (come ad esempio: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche, le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato, eccetera).

Le risorse che verranno recuperate mediante la concessione o locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attivazione delle finalità di cui alla presente legge. Si demanda, infine, a decreti delegati la previsione di incentivi ed agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento, da erogare nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo è stata poi inserita la cosiddetta clausola Degendorf in base alla quale non possono beneficiare degli interventi agevolativi coloro che hanno ricevuto e non hanno rimborsato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea.

Nell'articolo 8 vengono indicati gli interventi per la manutenzione urbana e lo sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia, da realizzare anche attraverso la possibilità riconosciuta al comune stesso di sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nella medesima area.

Con l'adozione di un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera denominato «Progetto Marghera», previsto dagli ar-

ticoli 9 e 10, si intende perseguire lo scopo di favorire lo sviluppo del settore terziario, anche avanzato, nonché lo sviluppo di aree residenziali.

In particolare, tra i vari interventi verranno realizzate infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie sia per le persone che per le merci, nonché aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali ed artigianali.

L'articolo 9 prevede, inoltre, tutta una serie di interventi e procedure al fine di perseguire il risanamento e la bonifica, attuati mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e bonifica delle aree del citato sito di Porto Marghera. Infatti, l'area industriale di Marghera con la crisi dell'industria sia pubblica, sia privata (la chimica), ha determinato la dismissione delle aree, lasciandole in uno stato ambientale molto compromesso. L'esigenza di riconversione implica un grande intervento di bonifica delle aree ed una destinazione di funzioni logistiche a supporto dell'esigenza di espansione portuale sia per i traffici di merci che di persone (turismo crocieristico).

Gli interventi economici, amministrativi e socio-ambientali relativi al «Progetto Marghera» e al sito di Porto Marghera, previsti dagli articoli in questione, verranno attuati mediante appositi accordi di programma tra la regione Veneto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il comune, la provincia, l'autorità portuale, il Magistrato alle acque, il comune di Mira, l'autorità di bacino distrettuale e l'Ente zona industriale di Porto Marghera nonché altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera.

È previsto che, qualora tali accordi di programma non siano trascritti o ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, venga nominato un Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera.

Per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, si prevede che le conferenze dei servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano convocate congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Veneto che vi partecipa con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione definitiva dei relativi progetti di bonifica.

Altro intervento molto importante e di grande respiro, riguarda la razionalizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia, le cui modalità operative saranno definite con apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto ed il comune di Venezia. All'attuazione del protocollo provvede il Ministero della difesa, d'intesa con il comune di Venezia (articolo 11).

L'articolo 12 contiene disposizioni riguardanti gli istituti universitari e, in particolare, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire la creazione e lo sviluppo degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede a Venezia secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati.

Il disegno di legge prevede anche la costituzione di un consorzio (articolo 13) per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. Tale consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, sarà costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto, la provincia di Venezia e il Magistrato alle acque; tra gli altri, saranno membri di diritto, inoltre, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università Iuav di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Tale consorzio, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad eser-

citare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative. In materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica.

Per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private di valore superiore nel territorio dei centri storici dei comuni in argomento, è previsto il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita come Conferenza permanente di servizio fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (PAT) (articolo 14).

All'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dal presente disegno di legge, dall'articolo 15 sono destinate le risorse stanziare e da stanziare per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; gli stanziamenti annuali stabiliti dalla legge di bilancio; le accise applicate sul gas generato dal terminale Adriatic LNG; un contributo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura; le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento di euro 0,005 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo; le risorse derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituite o deliberate in deroga dai Comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti.

Come sopra accennato, viene quindi previsto un contributo che grava sui turisti che visitano Venezia, diversificato nel suo ammontare a seconda che gli stessi pernottino o meno: il rilascio di una «quota» per l'ingresso in Venezia è motivata con il bisogno di recuperare risorse finanziarie a sostegno delle manutenzioni, restauri, danni e messa in sicurezza causati dalla massa di turisti

che usano il territorio e di conseguenza la necessità di un ritorno che non può gravare sui cittadini residenti. Infatti, negli ultimi 15 anni, il turismo è raddoppiato arrivando a raggiungere i 20 milioni di visitatori di cui 8 milioni sono turisti che soggiornano e 12 milioni sono pendolari (giornalieri), con una concentrazione dei visitatori, in alcuni periodi dell'anno, che non è più sopportabile per la città sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi.

L'introduzione di un contributo per tutto il settore turistico ha, dunque, lo scopo di trovare soluzioni di incentivo e disincentivo dei flussi turistici, in relazione ai vari periodi dell'anno.

Inoltre, le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione e i relativi contributi sono destinati al comune di Venezia e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza, alla conservazione e al restauro dei beni medesimi.

Il provvedimento, inoltre, intende autorizzare la Cassa depositi e prestiti spa e la Banca europea degli investimenti ad anticipare al comune (o città metropolitana) di Venezia dei finanziamenti al fine di favorire gli interventi previsti dalla presente legge fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Con l'articolo 16, in applicazione della normativa sul federalismo e del principio di sussidiarietà, viene istituita la città metropolitana di Venezia, la cui delimitazione coincide con i confini della provincia di Venezia, in modo da integrare gli obiettivi di sviluppo e le conseguenti attività volte al loro raggiungimento nell'ambito di un'area in grado di sostenere le migliori condizioni di efficienza amministrativa dei processi e di efficienza socio-economica degli interventi.

Infine, l'articolo 17 reca le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socioeconomico delle comunità interessate.

2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socioeconomico del territorio, il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 attraverso:

a) il recupero, la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati;

b) la conservazione dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;

c) il controllo del fenomeno delle acque alte, al fine di tutelare i centri storici e dei centri abitati;

d) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio lagunare;

e) il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;

f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, anche attraverso la realizzazione di una struttura portuale d'altura, al fine di rendere Venezia un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;

g) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale ed interreligioso;

h) la riqualificazione urbana anche mediante l'incentivazione della residenzialità;

i) la promozione e la qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;

l) l'attivazione delle fonti energetiche naturali, ivi comprese le correnti lagunari e le maree;

m) la previsione di strumenti di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia di cui al comma 1.

4. Al perseguimento dell'obiettivo di cui al presente articolo concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti. Il coordinamento dei progetti e programmi di intervento ordinati al perseguimento degli obiettivi spetta al Comitato di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico

della laguna di Venezia di cui all'articolo 4 e i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti esercitando le competenze indicate nel presente articolo.

2. Lo Stato, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede al coordinamento e al controllo degli interventi finalizzati alla salvaguardia ambientale, al disinquinamento, al ripristino morfologico, al controllo e contenimento dell'ingressione del cuneo salino, assicurando altresì la verifica e valutazione delle attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle opere di regolazione delle maree nella fase di gestione. Lo Stato, tramite il Magistrato alle acque, esercita le funzioni inerenti alla salvaguardia e riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, ivi incluse quelle di concessione di aree e specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;

b) alla difesa dalle maree dei centri abitati anche attraverso interventi localizzati per *insulae*;

c) alla difesa dei litorali, alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza;

f) alla progettazione, d'intesa con l'autorità portuale, della struttura portuale d'altura di cui al comma 5, lettera a).

3. Il Magistrato alle acque è competente ad individuare e autorizzare lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della contermiazione lagunare. Ai fini del rilascio delle

autorizzazioni al recapito finale, il Magistrato alle acque è tenuto a rispettare i criteri di sicurezza ambientale definiti nel piano di bacino della laguna di Venezia. Sino all'approvazione del piano di bacino, il Magistrato alle acque osserva, nella fase autorizzativa, le previsioni di cui al protocollo sottoscritto dalle amministrazioni interessate il 3 agosto 1993.

4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza il Magistrato alle acque può operare attraverso il proprio concessionario, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione e dalle convenzioni vigenti nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. L'autorità portuale, avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente nonché di quelle reperibili con lo strumento della finanza di progetto, provvede:

a) alla realizzazione, d'intesa con il Magistrato alle acque, secondo le modalità di cui all'accordo di programma del 4 agosto 2010, nonché alla gestione e manutenzione di una struttura portuale d'altura, al fine di realizzare la progressiva estromissione del traffico petrolifero e delle navi porta-contenitori dalla laguna di Venezia;

b) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

c) alla regolamentazione, disciplina ed organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza del Magistrato alle acque ai sensi del comma 2, lettera *a)*, circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;

d) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambien-

tale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante in laguna di Venezia;

d) alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e in mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione e all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, ivi incluse quelle di Marghera, nonché ai dragaggi dei sedimenti inquinati;

g) all'attuazione del Progetto integrato Fusina;

h) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 6, al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione

dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al comune di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio dello stesso comune; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.

9. I comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, alla realizzazione e alla manutenzione del sistema fognario delle isole e dei centri storici dei medesimi comuni.

10. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini del territorio comunale. Il controllo è affidato al Corpo di polizia municipale.

11. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'amministrazione marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla giurisdizione del comune di Venezia.

12. La sezione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è costituita in Corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza del Magistrato alle acque sono

affidati al Corpo di polizia lagunare del Magistrato stesso.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del Corpo di polizia lagunare ed è stabilita la dotazione organica.

Art. 3.

(Distretto idrografico della laguna di Venezia)

1. È istituito il distretto idrografico della laguna di Venezia.

2. Il distretto idrografico della laguna di Venezia è costituito:

a) dalla laguna di Venezia, costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa compreso tra il mare e la terraferma che si estende dalla foce del fiume Sile (Conca di Cavallino) alla foce del fiume Brenta (Conca di Brondolo);

b) dal territorio dei comuni della gronda lagunare;

c) dal territorio dei comuni del bacino scolante;

d) dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

e) dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

3. La puntuale delimitazione dei confini del distretto idrografico della laguna di Venezia è effettuata dall'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia, sentita l'autorità di bacino del distretto delle Alpi Orientali.

Art. 4.

(Autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia)

1. È istituita l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'autorità di bacino esercita le competenze previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano di bacino distrettuale, oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pianifica le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e lo sviluppo socio-economico dell'area lagunare.

3. Sono organi dell'autorità di bacino: il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa e la conferenza operativa di servizi.

4. Le funzioni della conferenza istituzionale permanente sono svolte, per l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia, dal comitato istituzionale di cui all'articolo 6.

5. Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Presidente della regione Veneto.

6. La segreteria tecnico-operativa è costituita da:

a) due esperti designati dalla regione Veneto;

b) due esperti designati dal Magistrato alle acque;

c) un esperto designato dal comune di Venezia;

d) un esperto designato dalla provincia di Venezia;

e) un esperto designato dal comune di Chioggia;

f) un esperto designato dagli altri comuni ricadenti nel bacino scolante della laguna;

g) un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

i) un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

l) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

m) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

n) un esperto designato dall'autorità portuale di Venezia.

7. La segreteria tecnico-operativa si avvale, inoltre, della consulenza fino ad un massimo di tre esperti di chiara fama a livello internazionale nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato istituzionale

8. I componenti della segreteria tecnico-operativa sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per cinque anni.

9. La segreteria tecnico-operativa:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

b) verifica l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni del comitato istituzionale, agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegati;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali.

10. La segreteria tecnico-operativa sostituisce l'ufficio di piano di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001 e 13 febbraio 2004.

Art. 5.

(Attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili)

1. L'autorità di bacino, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), della regione Veneto, dell'autorità portuale di Venezia e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, svolge attività di studio, ricerca e controllo sulla laguna e gli ecosistemi sensibili, anche in riferimento:

- a) alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto;
- b) alla definizione del sistema di previsione delle maree;
- c) alla rilevazione dei flussi di traffico di tutti i mezzi acquei lagunari;
- d) all'individuazione di condizioni e limiti della mobilità lagunare sostenibile, anche favorendo la sperimentazione di nuovi mezzi di trasporto acqueo a basso impatto ambientale.

2. Al fine di consentire la razionale gestione e il necessario coordinamento delle attività di monitoraggio, metodiche di campionamento, misure, analisi, banche dati, strumentazioni, strutture, mezzi, dotazione di sicurezza, personale e risorse finanziarie, con l'entrata in vigore della presente legge l'autorità di bacino coordina:

- a) il servizio informativo, attualmente gestito dal Consorzio Venezia nuova;
- b) il centro sperimentale di Voltabarrozzo;
- c) l'Istituzione centro previsioni e segnalazioni maree del comune Venezia;
- d) l'ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia del Magi-

strato alle acque (ex sezione antinquinamento - SAMA);

e) il Centro di simulazione della navigazione.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'autorità di bacino si avvale della collaborazione dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio ambientale nel bacino scolante, nella laguna di Venezia e nel mare antistante.

4. Nell'ambito di tali attività di studio e ricerca, l'autorità di bacino opera a favore di tutti gli enti pubblici che intervengono nell'area lagunare, avvalendosi anche del polo degli atenei veneziani e dell'università di Padova, nonché di altri centri di ricerca esistenti, eseguendo ricerche e sperimentazioni anche in tema di sviluppo sostenibile. I rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche sono regolati attraverso apposite convenzioni e accordi di programma.

5. Ai fini di una corretta gestione del distretto idrografico della laguna di Venezia la regione Veneto provvederà alla progettazione e realizzazione della rete di telecomunicazioni dell'intero territorio che costituisce il distretto idrografico affinché le amministrazioni competenti possano avvalersi di un sistema complesso e unitario per la raccolta, l'implementazione e la gestione dei dati. La regione Veneto può procedere anche mediante l'istituto della finanza di progetto.

6. Le attività disciplinate dal presente articolo sono svolte dai soggetti competenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Comitato istituzionale)

1. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi previsti nella presente legge sono demandate al Comitato isti-

tuzionale per Venezia e la sua laguna, che le esercita mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati. Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituito:

a) dal Ministro per le infrastrutture e trasporti;

b) dal Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare;

c) dal Ministro dello sviluppo economico;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

h) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) dal Ministro della difesa;

l) dal Presidente della regione Veneto;

m) dal presidente della provincia di Venezia;

n) dal sindaco del Comune di Venezia;

o) dal sindaco del comune di Chioggia;

p) dal sindaco del comune di Cavallinotreporti;

q) dai sindaci di due dei comuni della gronda lagunare all'uopo designati.

3. Il Presidente del Magistrato alle acque è segretario del Comitato. Egli assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7.

*(Rivitalizzazione e recupero
socioeconomico)*

1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, della laguna di Venezia e della provincia di Venezia per le proprie competenze sono perseguiti attraverso:

a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile, commerciali e artigianali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;

b) la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali;

c) lo sviluppo del comparto fieristico e ricettivo-congressuale a fini culturali anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione Marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del VEGA (Parco scientifico tecnologico di Venezia) e della Fondazione San Servolo;

d) la predisposizione di un piano di incentivazione della residenza nel centro storico, nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, comma 9, attraverso:

1) la previsione di contributi per il recupero e il restauro del patrimonio immobiliare privato;

2) la concessione in locazione a canone moderato, e comunque non superiore a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di un numero di almeno 1.500 alloggi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge

con priorità per i residenti e per le famiglie residenti neocostituite;

3) la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa, prioritariamente per le giovani coppie;

4) l'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, prioritariamente per le giovani coppie;

e) la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;

f) la gestione programmata e controllata dei flussi turistici sostenibili per la città, anche attraverso la quantificazione dell'ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 15, comma 8;

g) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;

h) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale;

i) l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;

l) l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università Ca' Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dello *Studium generale Marcianum*, del Conservatorio e dell'Accademia delle belle arti di Venezia, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Fondazione Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;

m) la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, la riduzione

dell'inquinamento e, in particolare, la realizzazione della metropolitana sub-lagunare e del Quadrante Tessera;

n) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 11 con il Ministero della difesa, nonché dalle concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge;

o) lo sviluppo e valorizzazione delle aree di Porto Marghera;

p) la realizzazione di una rete idrica antincendio.

2. All'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* e *h)*, provvedono, secondo le loro rispettive competenze, i comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino-Treporti e la provincia di Venezia anche avvalendosi dei finanziamenti e delle misure di agevolazione previste dalla presente legge.

3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera *g)*, è di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario intervenire. A tal fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata allo scopo di permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse messe a disposizione in virtù delle previsioni della presente legge.

4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)*, spetta, ciascuno per le proprie competenze, al comune di Venezia e alla provincia di Venezia secondo il programma definito dal Comitato istituzionale.

5. All'attuazione dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera *c)*, per la parte relativa alla Fondazione San Servolo, provvede la provincia di Venezia secondo il programma definito dal Comitato istituzionale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e di semplificazione, di cui alla lettera *b*) del predetto comma 5, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia; resta fermo, in ordine ai beni appartenenti al patrimonio culturale, quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e successive modificazioni.

7. I beni individuati negli elenchi di cui al comma 6 sono trasferiti al comune di Venezia a titolo non oneroso dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 ed entrano a far parte del demanio disponibile del comune di Venezia, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme dell'Unione europea di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.

8. Il trasferimento dei beni effettuato ai sensi del presente articolo ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione del comune di Venezia nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

9. Il comune di Venezia è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi

non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione anche in terraferma di immobili. Le risorse rivenienti dalla predetta concessione o locazione sono finalizzate all'attuazione della presente legge. Per i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico da adibire ad iniziative artigianali e commerciali, purché queste ultime garantiscano un incremento occupazionale.

11. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, sulla scorta della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'intero periodo 2007-2013, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato.

12. Gli incentivi e le agevolazioni introdotti dai decreti di cui al comma 11 sono erogati dai comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 15.

13. I decreti di cui al comma 11 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni per interventi finalizzati a tutela e conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato a favore dell'ambiente;

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi quelli di raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, in relazione all'eventuale sussistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento di costi di trasporto delle merci per le imprese;

f) prevedere forme di contribuzione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento di costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, nonché di acquisto e trasporto di gas metano;

h) prevedere che i contributi siano attribuiti anche in ragione del rispetto e della valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni tradizionali certificate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

i) costituire presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici

delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.

14. L'efficacia delle misure previste dai decreti di cui al comma 11 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

15. I comuni del bacino idrografico della laguna di Venezia promuovono la costituzione di società a capitale misto per la gestione associata dei servizi pubblici locali.

Art. 8.

(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia)

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia è rivolta:

a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini, ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, secondo il programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

b) al restauro ed alla ristrutturazione di ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per *insulae*, già avviate dal Magistrato alle acque, e comunque ricomprese nelle attività del Magistrato alle acque;

c) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;

d) al restauro e al risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici monumentali di pubblico interesse artistico, storico, culturale, di proprietà pubblica o privata;

e) alla realizzazione del consolidamento delle fondamenta degli immobili privati.

2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

3. Al fine di cui al comma 2 la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore ai tre mesi, indicando il limite del contributo concesso e assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di tre mesi senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle

fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme dell'Unione europea vigenti in materia.

Art. 9.

(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)

1. La regione Veneto promuove uno o più accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il comune di Venezia, il comune di Mira, la provincia di Venezia, l'autorità portuale di Venezia, il Magistrato alle acque, l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia e l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di realizzare, in concomitanza con i tempi di realizzazione e funzionamento

della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a):

a) la redazione e l'approvazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000, con l'indicazione delle relative priorità. Il piano fa parte del piano di bacino e le disposizioni in esso contenute sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

b) la redazione e l'approvazione di un piano di riconversione preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dalla data di approvazione del piano, si completi la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e la salvaguardia del distretto idrografico della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano individua altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati devono attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale perseguiti dalla presente legge e individuati nel piano di bacino di cui fa parte. Le disposizioni del piano previsto dalla presente lettera sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e recupero di rifiuti e di materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici, con particolare riferimento a sistemi ibridi combustibili fossili o fonti rinnovabili ad alta efficienza.

2. La stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento

dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la regione, favorendo la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia e i principi di Agenda 21, provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o attraverso proprio concessionario:

a) al completamento del Progetto integrato Fusina;

b) all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

c) alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

d) alla progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

e) alla stipula di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

f) alla progettazione, costruzione e gestione di impianti e servizi di tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente, in particolare di depurazione, di discarica e di trattamento e recupero dei rifiuti;

g) alla progettazione, realizzazione e gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

h) alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

l) alla determinazione e alla riscossione di tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti direttamente, o per mezzo di società a partecipazione regionale o da concessionario.

4. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.

5. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato ad uno specifico riuso del sito da bonificare.

6. Le conferenze dei servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera sono indette congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Veneto, che vi partecipa con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione della

improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e sviluppo dell'area di Porto Marghera, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Veneto, un commissario denominato «Alto commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera».

8. Fermo il rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti all'Alto commissario per la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione del presente articolo attraverso un piano preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.

Art. 10.

(Progetto Marghera)

1. La regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di Mira e l'autorità portuale di Venezia, tramite accordi di programma, approvano ed aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato Progetto Marghera.

2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:

a) la realizzazione di infrastrutture per le aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;

b) le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie, sia per le persone che per le merci;

c) una rete viaria separata da quella urbana su cui far viaggiare le merci;

d) una rete ciclabile che colleghi le aree di sviluppo con il polo universitario di Via Torino, con il Parco di San Giuliano e con

le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;

e) lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi, di centri congressuali, direzionali e logistici;

f) la riconversione industriale di siti contaminati, anche attraverso la realizzazione di impianti per la generazione di elettricità da sistemi fotovoltaici innovativi e ad alto rendimento;

g) l'acquisizione, mediante procedure espropriative o negozi di diritto privato, di lotti destinati ad attività economico-produttive, e la loro attrezzatura, ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di collegamento con le reti di trasporto o di telecomunicazione;

h) la cessione alle imprese di lotti attrezzati;

i) la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori destinati ad attività industriali, portuali ed artigianali;

l) la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti nelle aree attrezzate;

m) la progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti a rete;

n) la progettazione, costruzione e gestione di interporti e centri intermodali;

o) il recupero degli immobili preesistenti e all'attuazione di programmi di deindustrializzazione e reindustrializzazione;

p) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità, di impianti ricreativi, centri direzionali, congressuali e fieristici.

3. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non venga approvato l'accordo di programma di cui al comma 1, le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Alto commissario di cui all'articolo 9, comma 7.

Art. 11.

(Arsenale di Venezia)

1. Le modalità di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono definite con apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia. All'attuazione del protocollo provvede il Ministero della difesa, d'intesa con il comune di Venezia.

Art. 12.

(Istituti universitari - Enti culturali - Fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede a Venezia.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniera e individuati sulla base di reclutamenti pubblici internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere, con iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio lagunare in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

i) prevedere che il finanziamento pubblico delle iniziative disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sia limitato alla destinazione, da parte del comune di Venezia, del 2 per cento annuo delle risorse derivanti dall'applicazione dei contributi di cui all'articolo 15, comma 8.

Art. 13.

(Area di ricerca scientifica e tecnologica della laguna di Venezia)

1. È costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono precisati nello statuto del consorzio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato ad esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in

materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

3. Il consorzio è costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto, la provincia di Venezia e il Magistrato alle acque. Sono membri di diritto l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università IUAV di Venezia, lo *Studium generale Marcianum*, il conservatorio, l'Accademia di belle arti di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti o associazioni o privati che si obbligano ad erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto.

4. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.

5. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, sentito il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni, prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.

Art. 14.

(Commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16

aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, che opera come conferenza permanente di servizio e rimane istituita fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (PAT), esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguirsi nella conterminazione lagunare, nei centri storici di Venezia, Cavallino-Treporti, Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmus, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.

3. La Commissione può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.

4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.

5. La Commissione esprime il proprio parere vincolante sugli strumenti di pianificazione e sulla strumentazione urbanistica.

6. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro un mese dal ricevimento.

7. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di un mese dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di due mesi per tutti gli interventi di trasformazione e modifica del territorio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il Presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro tre mesi dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

8. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia, la regione Veneto si avvale di proprio personale.

9. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce

ogni altro provvedimento comunque denominato, ivi compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale, regionale e provinciale.

10. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è rilasciata dalla Commissione di cui al presente articolo su parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna.

Art. 15.

(Norme finanziarie)

1. All'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge, sono destinati:

a) le risorse stanziare e da stanziare per il finanziamento delle opere comprese nel programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per quanto attiene al completamento delle opere di regolazione delle maree;

b) gli stanziamenti annuali a tal fine stabiliti dalla legge di bilancio;

c) le accise, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte nella produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, applicate sul gas naturale per combustione per usi civili generato dal terminale Adriatic LNG;

d) le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento di euro 0,005 per mille li-

tri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

e) le risorse derivanti dall'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, che i comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino-Treporti possono istituire ovvero deliberare in deroga al comma 30 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f) un contributo pari all'1 per cento degli introiti ad ogni titolo connessi con l'utilizzo della struttura portuale d'altura di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*;

g) le altre risorse di cui al presente articolo.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *c)*, sono destinate:

a) per il 55 per cento al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge nonché dei progetti di bonifica approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli accordi di programma di cui all'articolo 9 della presente legge;

b) per il 30 per cento alla realizzazione delle opere infrastrutturali di competenza della regione Veneto;

c) per il 10 per cento per la realizzazione degli interventi di competenza del comune di Venezia di cui agli articoli 7 e 8;

d) per il 5 per cento per la realizzazione degli interventi di competenza della provincia di Venezia di cui all'articolo 7.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera *d)*, sono ripartite tra gli enti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dalla pre-

sente legge, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, previa delibera di ripartizione del Comitato istituzionale di cui all'articolo 6. Nella ripartizione il Comitato istituzionale tiene conto delle indicazioni della segreteria tecnica in ordine al regolare avanzamento delle attività di competenza di ciascuna amministrazione potendo ripartire ulteriori risorse solo a favore degli enti i cui programmi siano in corso, in coerenza con le previsioni di cui alla pianificazione definita ai sensi della presente legge.

4. Le risorse di cui al comma 1, lettera *e*), sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 di competenza dei comuni che la applicano

5. Le risorse di cui al comma 1, lettera *f*) sono destinate al finanziamento degli interventi di competenza del comune di Venezia previsti dalla presente legge.

6. Al comune di Chioggia è assegnato non meno del 10 per cento delle risorse attribuite al comune di Venezia per la realizzazione degli interventi di sua competenza di cui all'articolo 7.

7. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia sono da destinare anche al comune di Cavallino-Treporti nella misura stabilita dal Comitato istituzionale.

8. Per il finanziamento degli interventi di propria competenza previsti dalla presente legge e, in particolare, per la tutela dei beni culturali e per il miglioramento dell'accoglienza, nonché per garantire la gestione controllata e programmata dei flussi turistici sostenibili per la città, il comune di Venezia può introdurre, sentite le categorie imprenditoriali di settore quanto alle modalità di applicazione:

a) un contributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

b) un contributo, compreso tra 2 e 5 euro a persona, sui turisti che, con qualsiasi mezzo di trasporto, raggiungono il comune di Venezia senza pernottarvi, secondo condizioni, importi e modalità fissati dallo stesso comune.

9. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) e h), sono finanziati dal comune di Venezia anche mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare comunale non strategico.

10. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 9, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo pari ad euro 1 per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche e riconversione delle predette aree.

11. Il comune di Venezia è autorizzato ad assoggettare le valorizzazioni immobiliari generate dagli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le variazioni di destinazione urbanistica, a un contributo straordinario di urbanizzazione nella misura del 50 per cento della predetta valorizzazione, ponendolo a carico del soggetto attuatore. Tali risorse aggiuntive sono destinate, in via prioritaria, al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

12. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità di cui agli articoli 120 e 121 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o è in consegna allo Stato, sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.

13. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauri realizzati nella città di Venezia e nella laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva nelle attività di tutela, manutenzione e restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.

14. Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio di cui all'articolo 13 un fondo di dotazione per gli anni 2011-2013 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze mediante utilizzazione delle risorse derivanti dal comma 1, lettera *c*).

15. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la cedolare secca si applica sul canone di locazione ridotto del 10 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera *d*).

16. Al fine di favorire gli interventi di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti spa e la Banca europea degli investimenti sono autorizzate ad anticipare al comune (o città metropolitana) di Venezia finanziamenti in conto capitale da utilizzare, fino al limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti spa, comprese le quote degli interessi maturati.

17. Le risorse finanziarie di cui alla presente legge sono annualmente quantificate dal Comitato di cui all'articolo 6 e versate nel Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Le opere e le attività previste dalla presente legge sono finanziate nei limiti delle risorse finanziarie realizzate e

confluite nel predetto Fondo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dai tributi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono quantificate con riferimento all'esercizio precedente e rese disponibili per le finalità di cui al presente comma.

Art. 16.

(Città metropolitana)

1. Al perseguimento della rivitalizzazione e dello sviluppo socioeconomico e produttivo delle città di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti e della laguna di Venezia concorrono anche le risorse strutturali dei territori circostanti sui quali ricadono gli effetti diretti e permanenti.

2. Gli obiettivi di sviluppo e le conseguenti attività volte al loro raggiungimento sono integrati nell'ambito di un'area in grado di sostenere le migliori condizioni di efficienza amministrativa dei processi e di efficacia socioeconomica degli interventi.

3. In applicazione della normativa sul federalismo e del principio di sussidiarietà, viene istituita la città metropolitana di Venezia, la cui delimitazione coincide con i confini della provincia di Venezia.

4. La presidenza della provincia di Venezia esercita le funzioni di presidenza della città metropolitana per il periodo intercorrente tra l'istituzione della stessa e l'entrata in vigore delle nomine dei componenti dei suoi organi elettivi, come risultanti dagli esiti delle consultazioni popolari appositamente indette.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 31 marzo 1956, n. 294;
- b) la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
- c) la legge 2 marzo 1963, n. 397;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
- e) la legge 5 luglio 1966, n. 526;
- f) la legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
- g) la legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo l'articolo 5;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, salvo l'articolo 3;
- i) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;
- l) la legge 5 agosto 1975, n. 404;
- m) il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;
- n) la legge 29 novembre 1984, n. 798, salvi gli articoli 2, lettera a), e 3, e successive modificazioni;
- o) l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;
- p) la legge 8 novembre 1991, n. 360, salvo l'articolo 4;
- q) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, salvi gli articoli 1, 2 e 3, e successive modificazioni;
- r) l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- s) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
- t) il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206;
- u) l'articolo, 1, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.

